SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1519-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (articolo 3-*bis*) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

e col Ministro dei Trasporti

(V. *Stampato Camera n.* **2846**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 ottobre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

(Trasporti aerei - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — Nella Convenzione sull'aviazione civile internazionale non è contemplata la particolare fattispecie dell'inottemperanza da parte del comandante di un aeromobile di qualsiasi nazionalità ad un ordine d'atterraggio o altra istruzione che la competente autorità straniera ha facoltà di impartire nel caso di sorvolo non autorizzato o sospetto del proprio territorio.

Il protocollo di cui si propone la ratifica prevede un emendamento aggiuntivo alla Convenzione suddetta con il quale, oltre a sancire l'obbligo degli Stati di astenersi dall'uso della forza e delle armi contro l'aviazione civile e ribadire il divieto di utilizzare l'aviazione civile per scopi incompatibili con le finalità della Convenzione, si fa carico agli Stati di appartenenza degli aeromobili di punire con severe sanzioni l'inottemperanza del comandante agli ordini di atterraggio.

Per conseguenza, il presente disegno di legge provvede, innanzitutto, ad integrare la normativa interna vigente con la previsione della fattispecie dell'inottemperanza già illustrata e a determinare congrue sanzioni penali — con previsione di aggravanti nel caso in cui l'aeromobile sia in atto adibito a trasporto di persone — che valgano a garantire deterrenza e afflittività al precetto, nonchè sanzioni amministrative a carico del comandante responsabile della condotta illecita.

L'emendamento è reso quanti altri mai necessario dopo recenti gravi avvenimenti e si raccomanda di autorizzare la ratifica del protocollo che opportunamente lo ha definito.

TAVIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 3-*bis*), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al punto 4 del protocollo stesso.

Art. 3.

Il numero 1) dell'articolo 1201 del codice della navivazione è abrogato.

Art. 4.

Dopo l'articolo 1201 del codice della navigazione è inserito il seguente:

« Art. 1201-*bis*. — *Inosservanza dell'ordine di approdo*. — Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zone vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.

Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato ».

Art. 5.

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera ad un ordine, diverso da quello previsto nell'articolo 1201-*bis*, primo comma, del codice della navigazione, impartitogli dalla competente autorità in conformità alle norme che regolano le intercettazioni aeree, pubblicate ai sensi dell'articolo 3-*bis*, lettera b), della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e per le ragioni indicate in detto articolo, è punito con l'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratta di aeromobile adibito al trasporto di persone.

Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformità a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.

Si applica il terzo comma dell'articolo 1201-*bis* del codice della navigazione.

Art. 6.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 1201-*bis* del codice della navigazione e dal precedente articolo 5, il Ministro dei trasporti può sospendere le licenze, gli attestati e le qualificazioni aeronautiche per un periodo massimo di un anno.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, in conformità all'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.